AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI

# Art. 4

I gas incondensabili di cui all'art. 1 esistenti negli stabilimenti di produzione, nei depositi di cui al precedente articolo come pure quelli provenienti dall'estero e nazionalizzati, debbono essere trasferiti direttamente agli impianti di distribuzione stradale sino al 31 dicembre 1960.

Versione in vigore dal 11 luglio 1959, non più in vigore dal 14 dicembre 1995 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti |
| Estremi | Legge 11 giugno 1959, n. 405 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1959 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-dell-imposta-di-fabbricazione-sui-gas-di-petrolio-liquefatti/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it